



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586248/6293 – fax 06.41586275

prot. n.

Roma,

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

e, p.c.

All'Agenzia delle Entrate
- Divisione Contribuenti
Settore contrasto illeciti
Sezione Analisi e Strategie Antifrode
- Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
- Settore Basi dati
- Ufficio Dati Enti Esterni
ROMA
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: Decreto dirigenziale 26 marzo 2018 recante "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto di autovetture di provenienza intracomunitaria"

Si fa seguito alla circolare prot. n. 17984 del 24 luglio 2018, con la quale sono state individuate modalità semplificate volte a comprovare, ai sensi dell'art. 2, commi 1, let. c), e 2, let. c), del decreto in oggetto, l'avvenuta radiazione, nello Stato di provenienza, dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e da immatricolare in Italia.

Al riguardo, si è avuto modo di registrare il permanere di difficoltà operative, peraltro acuite dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di cittadini residenti in Italia (art. 29-bis, decreto-legge n. 113/2018, convertito con legge n. 132/2018).

Ciò, in particolare, in ragione della circostanza che, in ambito UE, non tutte le legislazioni nazionali prevedono la preventiva radiazione dei veicoli da esportare e da reimmatricolare in altro Paese comunitario.

Si rende noto, pertanto, che è stato avviato l'iter per la modifica del decreto in oggetto, da adottare di concerto con l'Agenzia delle Entrate, finalizzata alla abolizione dell'obbligo di comprovare detta preventiva radiazione, atteso che si tratta di un elemento conoscitivo ininfluenza ai fini dell'accertamento degli obblighi IVA e tenuto altresì conto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE.

Conseguentemente si dispone che, nelle more della modifica del decreto dirigenziale 26 marzo 2018, l'assenza del dato e della relativa documentazione attestante l'avvenuta radiazione dai registri delle competenti Autorità estere non costituiscono ostacolo né al censimento del veicolo né alla sua immatricolazione in Italia.

Tale disposizione deve ritenersi applicabile a tutti i procedimenti di nazionalizzazione, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi imposti dal citato art. 29-bis, decreto-legge n. 113/2018 nonché a tutti quelli al momento già pendenti.

Restano fermi, a carico degli Uffici, gli adempimenti previsti dal richiamato art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE (comunicazione all'Autorità estera dell'avvenuta immatricolazione in Italia e restituzione alla stessa, ove richiesta entro sei mesi, della carta di circolazione estera).

Si invitano i Dirigenti Generali Territoriali a vigilare sulla scrupolosa applicazione della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Sergio Dondolini)



MN

